



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

CITTÀ DI MODUGNO	
Prot. N.	61054
- 3 SET 2012	
Cat.	Clas.
Fase.	Sottofase.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

L'anno 2012, il giorno 3 del mese di settembre, nella residenza municipale

tra

Il Comune di Modugno, con sede in Modugno, piazza del Popolo n.16, in persona del Dirigente I Settore: Segreteria – AA.GG. – Personale – Servizi Demografici, avv.Cristina Carlucci, nata a Taranto il 17 luglio 1966, cod.fisc.CRLCST66L57L049N, domiciliato per la carica presso L'Ente medesimo (in seguito identificato quale datore di lavoro), in esecuzione del decreto sindacale del 31.08.2012, protocollo n.40872;

e

la sig.ra Proscia Carla, nata a Bari il 16 luglio 1983, residente in Modugno alla via S.Teresa n.24, codice fiscale PRSCRL83L56A662V, (in seguito identificato quale dipendente).

- 1) Vista la deliberazione di G.C.n.102 del 30.12.2011;
- 2) Vista la determinazione dirigenziale reg.gen.n177/2012 in data 02.04.2012;
- 3) Vista la deliberazione di G.C.n.96 del 11.06.2012;
- 4) Vista la deliberazione di G.C.n.138 del 29.08.2012;
- 5) Vista la determina dirigenziale n.239/RD/Settore 1 in data 30.08.2012;

Considerato che, ai sensi dell'art.14 del CCNL 16.07.1995, deve procedersi alla stipula del contratto individuale di lavoro:

si conviene e stipula quanto segue

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 - Durata del rapporto di lavoro

Il presente rapporto di lavoro di carattere subordinato a tempo indeterminato decorre dal 04.09.2012 e proseguirà sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge;

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al

risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

La dipendente è inquadrata, con effetto dal 04.09.2012 nella categoria "C", pos.econ."C1" con il profilo professionale di "Agente di P.M."

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate, in materia, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza della dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del C.C.N.L. vigente prevede:

- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore);
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni impossibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
- relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Inoltre, nell'ambito della posizione di lavoro della struttura cui è assegnato, provvede, anche con autoveicoli, a tutte quelle mansioni previste dal vigente Regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale.

Art.5 -Periodo di prova

Il presente contratto prevede un periodo di prova di mesi sei (art.14 bis del CCNL 6.07.1995).

Art.6 -Trattamento economico

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL - comparto Regioni - Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio tabellare iniziale
- Indennità di comparto
- Tredicesima mensilità

Si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese, nonché, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

Art.7 -Luogo e sede di lavoro

La dipendente sig.ra Proscia Carla è destinata, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno – VII Settore: Polizia Municipale – Igiene Urbana.

Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle

strutture dell'Ente.

Art.8 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente di settore.

Art.9 -Incompatibilità

La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.10-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce alla dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del T.U. privacy (D.lgs.n.196/2003).

Art.11-Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

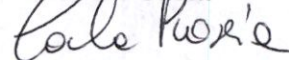
Art.12-Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

Il Dirigente I Settore
avv.Cristina Carlucci

LA DIPENDENTE
Proscia Carla



La sottoscritta Proscia Carla dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: Artt.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

LA DIPENDENTE
Proscia Carla

